



COMUNE DI CONCA CASALE

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione della TASI e determinazione delle relative aliquote

L'anno duemilaQUATTORDICI, addì OTTO del mese di settembre, alle ore 20:40, in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze, previa convocazione nelle forme di legge tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica.

All'appello risultano:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<i>BUCCI LUCIANO</i>	X	-
<i>PRETE CHIARA</i>	X	-
<i>PENSATO DANILO</i>	X	-
<i>CRESCENZI DANIELA</i>	-	X
<i>SALVATORE ERNESTO</i>	X	-
<i>BUCCI ANTONIO</i>	-	X
<i>MATTEO VALENTINA</i>	X	-
<i>CIOFFI DANIELE</i>	X	-
<i>BUCCI PAOLA</i>	-	X
<i>DE PASQUALE LUIGI</i>	X	-
TOTALI	7	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Pisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Luciano Bucci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta oltre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.

Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato in questa seduta;

VISTO la precedente deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014", approvata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota di base:	1,06%
Aliquota prevista per l'abitazione principale (A1-A8-A9):	0,60%
Immobili ad uso produttivo categoria D:	1,06%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Ritenuto di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 convertito con legge 68 del 2 maggio 2014 (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di non aumentare l'aliquota TASI dello 0,80 per mille;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9):	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50
Fabbricati rurali strumentali:	0,00
Immobili ad uso produttivo categoria D:	0,00
Altri immobili:	0,00
Aree fabbricabili :	0,00

DATO ATTO CHE nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile, il restante 70 % è a carico del possessore;

STIMATO in € 6.800,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO CHE, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza, polizia locale;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- servizi cultura e sport;
- servizi socio-assistenziali;
- servizio Demografico;
- Servizi Cimiteriali.

PRESO ATTO CHE i costi dei servizi indivisibili sono quelli di seguito indicati :

SERVIZIO	COSTI TOTALI
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 17.058,00
2 SICUREZZA – polizia locale	€ 0,00
3 MANUTENZIONE STRADE	€ 8.677,00
4 MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 200,00
5 SERVIZI CULTURA E SPORT	€ 1.900,00
7 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 1.800,00
8 SERVIZIO DEMOGRAFICO	€ 45.188,00
9 SERVIZI CIMITERIALI	€ 200,00
TOTALE	€ 75.023,00

a fronte di un gettito di €. 6.800,00 (copertura 9,06.);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- a) il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- b) il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- c) il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- d) il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 Settembre 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTE:

- a) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- b) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al presente atto allegati;

Consiglieri presenti al momento della votazione: sette;

Con voti espressi in forma palese: favorevoli sei; contrari nessuno; astenuti uno (Salvatore);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9):	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50
Fabbricati rurali strumentali:	0,00
Immobili ad uso produttivo categoria D:	0,00
Altri immobili:	0,00
Aree fabbricabili :	0,00

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge n.68 del 2 maggio 2014;

3) di dare atto che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile, il restante 70 % è a carico del possessore;

4) di stimare in €. 6.800,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

5) di stabilire in €.75.023,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, negli importi di seguito indicati

SERVIZIO
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COSTI TOTALI
€ 17.058,00

2 SICUREZZA – polizia locale	€	0,00
3 MANUTENZIONE STRADE	€	8.677,00
4 MANUTENZIONE DEL VERDE	€	200,00
5 SERVIZI CULTURA E SPORT	€	1.900,00
7 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€	1.800,00
8 SERVIZIO DEMOGRAFICO	€	45.188,00
9 SERVIZI CIMITERIALI	€	200,00
TOTALE	€	75.023.00

a fronte di un gettito di €. 6.800,00 (copertura 9,06.%);

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 a seguito dell'esperimento di separata votazione palese resa per alzata di mano riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti al momento della votazione: sette;

Con voti espressi in forma palese: favorevoli sei; contrari nessuno; astenuti uno (Salvatore);

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
Li 4 settembre 2014

IL RESP. DELL'AREA AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA
(f.to dott. Gianluca PISANO)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Dott. Luciano Bucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Gianluca Pisano

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 9/9/2014 e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Li 9/9/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Gianluca Pisano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 il giorno 8/9/2014

- (x) poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
- () poiché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Li 9/8/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gianluca Pisano